

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 5 novembre 1990, n. 29.

**Animali selvatici ed esotici in cattività. Vigilanza veterinaria permanente. Legge 23 dicembre 1978, n. 833.**

*Agli assessorati regionali alla sanità  
All'assessore provinciale alla sanità  
di Trento  
All'assessore provinciale all'agricoltura  
di Bolzano*

e, per conoscenza:

*Ai commissari di Governo nelle  
regioni e province autonome  
Al Ministero dell'agricoltura e foreste -  
Direzione generale della produzione  
agricola  
Ai direttori degli istituti zooprofilattici  
sperimentali  
Alle facoltà di medicina veterinaria  
All'Istituto superiore di sanità  
Al servizio centrale di programmazione  
sanitaria  
Alla Federazione nazionale ordini  
veterinari italiani*

Con la presente nota si vuole richiamare l'attenzione dei servizi competenti su una corretta ed esatta applicazione della normativa sanitaria vigente afferente la detenzione, l'allevamento, il commercio, nonché le condizioni di sicurezza alla libertà e benessere degli animali selvatici ed esotici tenuti in cattività.

Trattasi di specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della fauna selvatica esotica, che vivono stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori delle regioni di origine, e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale ed alla cui sopravvivenza occorre assicurare un benessere animale, inteso principalmente sotto il profilo psicobiologico e clinico-veterinario. Quindi, anche questi animali detenuti a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo, sono soggetti alla vigilanza veterinaria, esercitata dalla unità sanitaria locale competente per territorio.

Quanto sopra deriva dalla legge n. 833/1978, di istituzione del Servizio sanitario nazionale che ha dato al veterinario ufficiale anche una veste di tutore della salute e della igiene pubblica.

La vigilanza dovrebbe assicurare che gli animali siano mantenuti nel rispetto delle esigenze di carattere igienico sanitario, di tutela della sicurezza e del benessere degli animali stessi in cattività, di salvaguardia dell'incolumità delle persone, nonché di rispetto delle modalità dello smaltimento delle spoglie degli animali medesimi.

Quindi bisogna avere riguardo al contenuto della legge 18 dicembre 1975, n. 874, e successive modificazioni ed integrazioni, come il decreto ministeriale 31 dicembre 1983, sul commercio internazionale delle specie animali in via di estinzione.

La legge prevede certificazioni che consentono la identificazione degli animali e di conseguenza la legittima provenienza.

Inoltre va ricordata la legge 5 settembre 1981, n. 503, la quale si rifà alla convenzione di Berna, che mira a proteggere gli uccelli.

In materia protezionistica è sempre valido ed attuale il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 150.

Ciò stante, si richiama l'attenzione dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali a vigilare sulla detenzione, allevamento e commercio di animali selvatici ed esotici tenuti in cattività.

Si ritiene opportuno suggerire alle autorità sanitarie locali di istituire apposite autorizzazioni da rilasciarsi ai possessori e questo al fine di identificare gli animali, verificarne la legittima provenienza, accertare che i ricoveri o contenitori destinati agli animali possiedano i requisiti strutturali ed igienico-sanitari confacenti alle esigenze degli animali da detenersi, nonché verificare la destinazione dei rifiuti speciali che vengono a prodursi di conseguenza.

Non appare superfluo ricordare che il possessore di animali selvatici o esotici dovrebbe avere una conoscenza sufficiente delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali stessi; questo al fine di porre se stesso nella potestà di saper distinguere ed identificare i propri interventi al fine di consentire agli animali detenuti di non essere privati delle loro necessità comportamentali di base e di poter godere perciò di sufficiente benessere.

E poi è doveroso ricordare ai servizi veterinari che operano sul territorio che non è possibile inserire le spoglie animali nel normale circuito dei rifiuti urbani.

Spesso le carcasse di animali da affezione o comunque tenuti in cattività, vengono immessi scorrettamente, nel circuito dei rifiuti ordinari, o peggio ancora, vengono abbandonate presso discariche, per lo più clandestine, in località seminascolte.

È evidente il pericolo determinato da tale situazione, sia nei confronti di possibile diffusione di malattie infettive, come le zoonosi trasmissibili all'uomo, sia, in senso lato, della tutela dell'ambiente.

Doverosamente premesso quanto sopra, nel ricordare ancora una volta l'importanza zoosanitaria della questione ed i benefici riflessi sulla opinione pubblica, si pregano codesti enti di voler esercitare una costante e corretta vigilanza nell'ambito delle rispettive competenze per la gestione della problematica posta in essere.

Tornerà opportuno un cenno di riscontro.

*Il Ministro: DE LORENZO*

90A5080